

**Contratto Collettivo Integrativo
del CCNL 19 aprile 2010
per i lavoratori edili ed affini
della Provincia di Ancona**

ACCORDO

**Per il rinnovo del Contratto Provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese Edili e
Affini della provincia di Ancona, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro 19 aprile 2010**

Ad Ancona il giorno 5 aprile 2013 presso la sede dell'Assindustria

tra

il Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona aderente all'ANCE, rappresentata dal Presidente Sig. Paolo Alessandrini e dai Sigg.ri Leonardo Bianchelli, Dario Bruni e Patrizia Paoloni, Maurizio Campanelli con l'assistenza del direttore del Collegio Alessia Del Mastro e di Paolo Centofanti e Stefano Sansonetti di Assindustria Ancona

e

la FILLEA – CGIL Provinciale rappresentata dai Sig.ri Tommaso Bisci e Daniele Bocetti;

la FILCA – CISL Provinciale rappresentata dai Sig.ri Luca Tassi e Jacopo Lasca;

la FENEAL – UIL provinciale rappresentata dai Sig.ri Luciano Fioretti, Cristian Fioretti;

Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 19 aprile 2010, da valere per tutto il territorio della provincia di Ancona per le imprese del settore Industria che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.

Premessa

La situazione economica del settore delle costruzioni della Provincia di Ancona sta attraversando una fase di forte ridimensionamento come anche nelle altre provincie delle Marche, e che occorre da un lato imporre azioni di controllo e repressione per combattere il lavoro nero e i fenomeni di concorrenza sleale, dall'altro, individuare tutte le possibili azioni di sostegno alle imprese virtuose, che perseguono la regolarità contributiva e applicano correttamente le normative sull'igiene e sicurezza sul lavoro;

L'attuale situazione molto difficile per il settore delle costruzioni rende oltremodo delicato il rinnovo del CCPL scaduto il 31.12.2010

È comunque intenzione delle parti definire delle intese che, in considerazione del perdurare della grave crisi economico-finanziaria, permettano di aumentare la competitività delle imprese del territorio nonché di incentivare la retribuzione di secondo livello dei lavoratori;

Tutto ciò premesso, la parti stipulano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del CCNL 19/04/2010, il seguente accordo che modifica per quanto richiamato il Contratto Collettivo Provinciale del 17.04.2007 scaduto il 31/12/2010.

Art. 1 ENTI PARITETICI

Le parti dichiarano la comune intenzione di perseguire l'obiettivo del raggiungimento di un sistema unico di Cassa Edile nella provincia di Ancona e a tal fine si impegnano ad attuare quanto prima la procedura indicata al punto 2 dell'allegato 1 all'ipotesi di protocollo nazionale di intesa sottoscritto in data 23.11.98 tra ANCE, OO.SS. di categoria e Associazioni Artigiane.

Art. 2 IGIENE, AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

A) Viene recepito integralmente l'accordo sindacale territoriale del 3 novembre 1995 in materia di sicurezza sul lavoro sottoscritto dalle parti firmatarie del presente contratto.

B) Si integra quanto previsto dall'art. 8 del verbale di accordo del 15/12/1998 per il rinnovo del CCPL nel seguente modo: "Allo scopo di migliorare le condizioni di igiene nei luoghi di lavoro, le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori un servizio igienico nei cantieri che ne siano sprovvisti, in base alla normativa vigente.

È prevista altresì l'adozione, per le imprese che svolgono lavori stradali, di un mezzo idoneo a consentire alle maestranze il riparo da eventuali intemperie e la fruizione dei pasti in condizioni igieniche appropriate".

Le parti ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza del lavoro e della prevenzione degli infortuni. In tal senso valuteranno la possibilità di adottare una politica attiva della sicurezza che attraverso specifiche iniziative possa consentire sia in ambito aziendale/cantiere sia in ambito territoriale l'attivazione di azioni concrete tese alla prevenzione degli infortuni e al miglioramento delle condizioni ambientali e lavorative.

Art. 3 OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Nell'intento di realizzare in sede locale le attività di monitoraggio ed analisi dell'andamento del mercato delle costruzioni e delle connesse dinamiche occupazionali, le parti convergono sull'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'attività della Cassa Edile, la realizzazione di un Osservatorio attraverso il quale, previa acquisizione delle più ampie informazioni, dotarsi di elementi utili alla

definizione di indirizzi comuni dai quali muovere per l'adozione di iniziative finalizzate al rilancio del settore.

Le prerogative e il funzionamento dell'Osservatorio saranno disciplinate con apposito accordo tra le parti stipulanti il presente contratto integrativo.

Art. 4 ORARIO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 5 lett. A) del CCNL 19.04.2010 e salvo quanto previsto dai successivi commi 7 e 8 della stessa lett. A), l'orario normale di lavoro per tutti gli operai di produzione, è fissato in 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì (pari a 40 ore settimanali) per tutti i mesi dell'anno.

Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni, ne darà comunicazione preventiva alla Rappresentanza Sindacale Aziendale, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.

Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra verrà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni Territoriali.

Art. 5 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Nei casi di sospensione dal lavoro o di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione per la corresponsione delle integrazioni salariali.

Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.

Per il singolo operaio - sia nel caso di sospensione o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve comportare la esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazione non ancora autorizzate dall'INPS.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale o centrale dell'INPS, l'impresa procederà al conguaglio delle somme, erogate a titolo di acconto, sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il disposto dell'art. 2 della legge 6.8.1975 n. 427.

L'impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'autorizzazione dell'INPS.

In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al primo comma e che oltrepassi le due settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di riduzione di lavoro l'impresa procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario e/o alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.

L'impresa con le modalità ritenute più opportune, e comunque per iscritto, porterà a conoscenza degli operai l'avvenuta richiesta di C.I.G. entro 10 giorni successivi.

Art. 6 ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE -

In conformità al CCNL 19 aprile 2010, a decorrere dal 1 gennaio 2011 cessa l'elemento economico territoriale (brevemente indicato E.E.T.) ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione EVR

Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1 gennaio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

A seguito di quanto sopra, gli importi della indennità territoriale di settore e del premio di produzione sono pari alle cifre di seguito riportate:

Tabella C Operai – Importo orario indennità territoriale di settore	
	Euro
Operaio di 4° livello	1,53
Operaio specializzato	1,42
Operaio qualificato	1,29
Manovale specializzato o operaio comune	1,1
Custodi, portinai, guardiani e fattorini	0,99
Custodi, portinai, guardiani e fattorini con alloggio	0,87

Tabella D Impiegati – Importo mensile premio di produzione	
	Euro
Quadri e Impiegati di 1 ^a super	378,94
Impiegati di 1 ^a	346,45
Impiegati di 2 ^a	287,6
Impiegati di 4° livello	260,66
Impiegati di 3 ^a	240,17
Impiegati di 4 ^a	216,65
Impiegati di 4 ^a primo impiego	186,19

ART.7. EVR – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In considerazione della pesantissima crisi in cui versa il settore edile ed in particolare quello operante nella provincia di Ancona, Per l'anno 2013 l'EVR viene determinato come di seguito.

In applicazione di quanto previsto dal C.C.N.L. 19.4.2010, allegato 3, articolo 38 lett. f, sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli artt. 12 e 46 C.C.N.L. 19.4.2010, l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) - che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L. ivi compreso il trattamento di fine rapporto - avrà per l'anno 2013 un tetto determinato nella misura del 6%, come previsto dal contratto collettivo nazionale, calcolato sui minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2010, sarà riconosciuto a consuntivo ed erogato, a decorrere dal mese di aprile 2013, in quote mensili di un dodicesimo del valore massimo annuale previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati in forza.

L'EVR sarà correlato all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio su base triennale effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

Per l'EVR 2013, si terrà conto dei valori di cui sopra in riferimento alla media del triennio 2008/2010 sul triennio 2007/2009.

Fermi restando gli indicatori previsti dal C.C.N.L. è individuato, in sede territoriale, quale quinto indicatore, il numero delle imprese iscritte nella Cassa Edile di Ancona.

Le incidenze ponderali in termini percentuali dei singoli parametri sono individuate nel modo seguente:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile Ancona: 25%;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile Ancona: 25%;
3. ore lavorative denunciate in Cassa Edile Ancona : 25%;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT: 5%;
5. numero imprese iscritte in Cassa Edile Ancona: 20%

Il calcolo e la verifica annuale per il 2013 dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di 20 giorni dalla data del presente accordo , in relazione ai dati forniti dalla Cassa Edile.

Successivamente le parti provvederanno entro breve alla redazione della tabella con i valori retributivi.

Qualora in fase di verifica dei parametri , non scatta l'IVR , le parti concordano fin d'ora di erogare nel mese di settembre 2013 una somma a titolo di EVR una tantum di € 50 per ogni singolo lavoratore in forza dal 1 gennaio 2011 per la mancata applicazione dell'accordo per gli anni 2011/12.

Per le modalità di calcolo dei parametri, i presupposti di maturazione dell'EVR e la procedura di verifica aziendale si fa riferimento a quanto previsto all'art. 38 del CCNL.

Le imprese che intendono attivare la procedura per la disapplicazione dell'EVR in relazione all'andamento aziendale dovranno inviare la comunicazione di cui all'art. 38 anche alle Organizzazioni Sindacali Territoriali.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

Art. 8 LAVORI MARITTIMI

A conferma di quanto previsto dal CCNL 19.04.2010 le parti dichiarano che le imprese che eseguono nella Provincia di Ancona opere marittime devono applicare le clausole contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro anche ai lavoratori suddetti:

Ad integrazione dell'art. 20 del CCNL 20.05.2004 Gruppo D - Lavori Marittimi - viene stabilito quanto segue.

Personale imbarcato sui natanti che escono fuori dal porto:

- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| a) | indennità per rischio mine | 17% |
| b) | indennità per lavori fuori porto | 17% |
| c) | indennità per trasferimento natanti | 25% |
| d) | lavori sott'acqua: | maggiorazione sulla retribuzione (paga base di fatto, indennità di contingenza e terzo elemento, ove esista) del 105%, da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza. |

Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni anche di minor durata complessiva siano distribuite nel corso della giornata.

Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.

La percentuale di maggiorazione per "rischio mine" verrà corrisposta al personale che si trova su natanti in zone dove è ufficialmente riconosciuta la possibile presenza di mine, limitatamente alle ore nelle quali il natante si trova in dette zone.

La percentuale di maggiorazione per i lavori "fuori porto" verrà corrisposta al personale che si trova su natanti fuori porto o di un bacino protetto.

Al personale che si trova su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto ad un altro e che non sia per disposizione del "Codice Marittimo" posto in ruolo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta di cui alla lettera c) della suddetta voce, limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.

La maggiorazione per "rischio mine" è cumulabile con una delle altre due percentuali di maggiorazione.

L'impresa metterà a disposizione, sui pontoni, una cucina e relativo combustibile e ciò per consentire al personale imbarcato su detti natanti di cucinare e riscaldare le vivande.

L'impresa fornirà al personale imbarcato sui natanti il vestiario consistente in cappotto, stivali e guanti.

Art. 9 MENSA E INDENNITÀ' SOSTITUTIVA

L'impresa, quando in forza dell'ubicazione e delle caratteristiche delle opere da eseguire, del luogo di residenza degli operai e, sempreché si prefiguri una durata di cantiere superiore a sei mesi, salvo i casi di obiettiva impossibilità, su richiesta di almeno i 2/3 degli operai dell'impresa occupati nel singolo cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, provvederà a che venga consumato un pasto caldo nello stesso cantiere o nelle vicinanze attraverso il ricorso a servizi di distribuzione esterni.

La fornitura del pasto è limitata al primo e al secondo piatto, pane, contorno e bevande.

L'impresa concorre mensilmente al costo complessivo (compreso l'eventuale trasporto e confezionamento) dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di Euro 5,28 per ciascun pasto consumato nel mese dal 1° luglio 2003. L'impresa concorrerà al pagamento del contributo a suo carico per l'erogazione del servizio, quando l'operaio presti 4 ore di effettivo lavoro.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta agli operai, a decorrere dal 1° luglio 2003, un'indennità sostitutiva lorda di Euro 5,28 per ciascuna giornata di effettivo lavoro, con un minimo di 4 ore lavorate.

L'indennità di mensa di cui sopra, sarà computata ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e di preavviso, sempre che l'erogazione stessa abbia carattere continuativo escludendosi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, comprese quelle di cui all'art. 19 del vigente CCNL, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio in natura messo a disposizione secondo la normativa di cui al presente accordo, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo.

Art. 10 INDENNITÀ' DI TRASPORTO

Tenuto conto che l'indennità territoriale di settore congloba e sostituisce anche l'indennità di trasporto, considerato però l'aumentato costo dei trasporti sia pubblici che privati, si stabilisce quanto segue.

Agli operai che hanno il loro domicilio nei limiti comunali ove ha sede il cantiere è corrisposta una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per

recarsi sul posto di lavoro usufruendo del mezzo pubblico pari a euro 1,00 per ogni giorno di effettiva presenza in cantiere.

Per coloro il cui domicilio trovasi oltre tali limiti, l'indennità di cui sopra è stabilita in euro 1,50 sempre per ogni giorno di effettiva presenza in cantiere.

L'indennità non è dovuta ove l'impresa provveda al trasporto del personale con mezzi propri.

Tale indennità, trattandosi di un rimborso spese parziale, non costituisce parte integrante e costante della retribuzione e conseguentemente non sarà computata sugli istituti contrattuali, percentuali e maggiorazioni comprese quelle di cui all'art. 19 del vigente CCNL.

Si specifica inoltre che il trattamento di cui sopra viene esteso anche alla categoria degli impiegati.

Gli importi ridefiniti come sopra sono dovuti a far data dal 1° maggio 2007.

Art. 11 FERIE

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 15 CCNL 20.05.2004 circa la misura delle ferie spettanti ad ogni operaio (4 settimane di calendario, pari a 160 ore di orario normale) e considerata la pratica impossibilità di una statuizione uniforme e vincolante, per la predeterminazione dell'intero periodo feriale, maturato dai singoli lavoratori, stante la varietà delle esigenze produttive delle lavorazioni svolte dalle imprese, si conviene che, nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno, le aziende concedano un periodo di ferie di 3 settimane pari a 120 ore di orario normale, e che nel periodo intercorrente tra il 20 e il 31 dicembre di ogni anno le aziende concedano un periodo di ferie di una settimana pari a 40 ore di orario normale.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantieri, per squadre o individualmente.

Art. 12 TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI

In proposito si applica la norma dell'art. 18 del CCNL 19.04.2010, precisando che la percentuale complessiva di cui all'articolo sopra richiamato non va inoltre computata, tra l'altro, sull'indennità di mensa e sull'indennità di trasporto.

Le imprese continueranno ad accantonare la percentuale suddetta, versandola all'Assistedil di Ancona, in base alle norme e con le modalità fissate dal Comitato di Gestione dell'Assistedil medesima.

In applicazione del 9° comma del citato art. 18 del CCNL 19.04.2010, le imprese corrisponderanno all'operaio assente per malattia o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto, la percentuale complessiva del 18,50% calcolato su paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore.

I predetti importi a carico delle imprese dovranno essere versati dalle imprese medesime all'Assistedil di Ancona con le modalità stabilite dal suo Comitato di Gestione.

Art. 13 TRASFERTA

In applicazione del 2° comma dell'art. 21 - lettera a) Norme Generali del CCNL vigente - le parti stabiliscono che, a far data dal 1° aprile 2007, la diaria del 10% ivi prevista compete agli operai comandati a prestare servizio oltre 25 km dal confine territoriale del Comune in cui sono stati assunti.

Tale diaria non compete all'operaio comandato a prestare servizio oltre 25 km dal confine del Comune di assunzione, quando la distanza tra il suo domicilio e il luogo dove è stato comandato a lavorare è inferiore alla distanza intercorrente tra il suo domicilio ed una qualsiasi altra località per la quale, ai sensi delle norme precedenti, detta diaria non gli competerebbe.

Tale diaria non compete altresì all'operaio comandato a prestare servizio oltre i 25 km e fino a 35 km dal confine del Comune di assunzione, qualora l'azienda provveda direttamente al trasporto del lavoratore con mezzi propri.

Trattamenti economici giornalieri di miglior favore, corrisposti anche con il sistema forfetario, a qualsiasi titolo, presso le aziende si intendono sostitutivi a tutti gli effetti della presente disciplina.

Art. 14 ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

Considerato il saldo attivo registrato dal fondo dell'Anzianità Professionale Edile, con decorrenza 01.04.2007 l'aliquota contributiva passerà dal 4,15% al 3,65%. Le conseguenze di tale sconto contributivo ai fini dell'andamento della gestione saranno comunque monitorate in appositi incontri.

Art. 15 COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Ai sensi dell'allegato S al CCNL 19.04.2010 il Comitato Paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene e, in generale, il miglioramento dell'ambiente di lavoro, è composto di sei membri effettivi, tre dei quali da nominare dal Collegio Costruttori Edili della Provincia di Ancona e gli altri dalle OO.SS. stipulanti il CCNL.

Con gli stessi criteri sono da designarsi sei membri supplenti, con il compito di sostituire in ogni occorrenza i membri effettivi.

Nell'ambito delle finalità previste dal citato allegato D, le parti concordano di annettere rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro dei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi e si impegnano a seguire le iniziative e gli indirizzi fissati e contenuti nel regolamento previsto all'allegato n. 2 CCPL.

Le parti stabiliscono di provvedere al finanziamento del Comitato Paritetico per la Prevenzione Infortuni mediante un contributo annuo erogato dall'Assistedil - Gestione scuola Edile.

Il contributo di cui sopra, pari allo 0,15%, sarà calcolato sull'ammontare delle retribuzioni denunciate nell'anno precedente l'erogazione, al fine di realizzare una maggiore prevenzione antinfortunistica nei cantieri edili.

Sempre al fine di realizzare una maggiore prevenzione antinfortunistica nei cantieri edili, l'inizio dei nuovi lavori deve essere comunicato al Comitato Paritetico Antinfortunistico.

Contestualmente all'apertura del cantiere, l'impresa dovrà provvedere alla sistemazione di un idoneo spogliatoio e di un locale mensa, ove possibile, divisi tra loro, e di adeguati servizi igienico sanitari.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970 n. 300, i patronati di emanazione sindacale concorderanno con le singole imprese le modalità per svolgere la loro attività all'interno dell'impresa.

L'impresa curerà la periodica vaccinazione antitetanica secondo le modalità e i termini prescritti dalle norme di legge.

Le parti sociali, riconfermano il ruolo positivo svolto fino ad oggi dal CPT nel campo della sicurezza, in particolare nella formazione dei lavoratori e nel supporto informativo alle imprese.

Si ritiene comunque prioritario attuare una serie di convenzioni con le strutture pubbliche, nel rispetto dei propri ruoli e competenze, mirate ad una fattiva collaborazione, al fine di sensibilizzare sempre più le imprese e i lavoratori ad una corretta applicazione delle norme di sicurezza ed a realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge.

Per quanto sopra le parti si incontreranno periodicamente per valutare la realizzazione di quanto convenuto.

Art. 16 ATTREZZI DI LAVORO

E' fatto obbligo alle imprese di fornire, in consegna temporanea ai propri dipendenti operai, tutti i necessari attrezzi, arnesi, utensili di lavoro.

Ciascuna impresa predisporrà in ogni cantiere un apposito ripostiglio attrezzi nel quale gli operai potranno riporre ogni giorno, a fine lavoro, gli attrezzi, utensili, ecc.. ricevuti in consegna, in modo che alla loro custodia, fino alla successiva ripresa del lavoro, provvederà l'impresa stessa.

Gli operai dovranno avere buona cura di ogni attrezzo, arnese, ecc.. ricevuto in consegna e risponderanno, quindi, di eventuali smarrimenti, perdite, trafugamenti avvenuti fuori del ripostiglio attrezzi.

Art. 17 CUSTODIA DEGLI INDUMENTI, DEI CICLI E MOTOCICLI (art. 30 CCNL 20.05.2004)

L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo dalle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione degli indumenti, dei cicli e dei motocicli.

In esso l'operaio deve avere la possibilità di provvedere al cambio degli abiti normali con quelli da lavoro, prima o dopo l'orario lavorativo.

L'impresa deve provvedere a far chiudere il locale predetto, ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza degli indumenti personali, dei cicli e dei motocicli degli operai.

Resta fermo che i locali devono essere sempre tenuti secondo le norme igieniche.

Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, l'impresa deve provvedere, nel modo più idoneo, alla conservazione degli indumenti e dei mezzi suddetti.

L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano condizioni obiettive di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra.

Art. 18 SCUOLA EDILE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti riconoscono l'importanza della formazione professionale, per la quale già da tempo hanno profuso le loro energie che si sono concretizzate nella costituzione dell'Ente Scuola.

Pur apprezzando e giudicando positivi i risultati finora raggiunti, si intende riaffermare l'esigenza di continuare a predisporre concreti programmi di formazione per contribuire ad immettere, in particolare i giovani, nelle attività produttive.

Ciò anche in considerazione della carenza di forza lavoro nel settore, in particolare di manodopera specializzata e qualificata e del progressivo invecchiamento delle attuali maestranze.

Tutto ciò premesso per meglio favorire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive delle imprese, il raggiungimento di adeguati livelli di professionalità ed accrescere la produttività individuale e aziendale, si conferisce mandato al Comitato di Gestione dell'Assistedil affinché ricerchi adeguate soluzioni tendenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di CCNL, a perseguire tale obiettivo.

Al fine di favorire la partecipazione ai corsi eventuali che in tale ambito la Scuola Edile potrà organizzare, in attuazione dell'art. 110 del CCNL 20.05.2004 le imprese concederanno permessi retribuiti nei limiti e alle condizioni di cui al richiamato articolo del CCNL.

Rimane comunque inteso che le proposte avanzate dal Comitato di Gestione dell'Assistedil saranno sottoposte per la eventuale approvazione alle parti stipulanti il presente accordo.

Per quanto concerne il coordinamento dell'attività delle Scuole Edili, le parti confermano, per quanto di loro competenza, l'impegno ad una sollecita costituzione del Formedil a livello regionale.

Considerato il saldo attivo registrato dal Fondo della Scuola Edile, il contributo Scuola Edile a carico delle imprese passerà dall'1% allo 0,90% a far data dal 1° gennaio 1999 e dallo 0,90% allo 0,80% a far data dal 1° ottobre 1999.

Tale contributo sarà calcolato sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.

L'incarico di riscuotere ed amministrare il contributo di cui sopra è affidato all'Assistedil di Ancona alla quale, quindi, detto contributo deve essere versato mensilmente dalle imprese.

L'Assistedil accantonerà presso un Istituto o più Istituti Bancari il contributo in questione, in un conto denominato Fondo per l'Istruzione e l'Addestramento Professionale, sul quale andranno accreditati gli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi in deposito.

Le parti concordano fin d'ora di accettare le modificazioni che il Comitato di Gestione dell'Assistedil apporterà al sopracitato contributo.

Art. 19 CONTRIBUTO GESTIONE CASSA EDILE

Con decorrenza 1° aprile 2002 il contributo relativo alla Gestione Cassa Edile, di cui all'art. 36 comma 6 CCNL 19.04.2010, viene stabilito nella misura del 2,15%. Tale contributo viene ripartito rispettivamente nell'1,85% a carico del datore di lavoro e nello 0,35% a carico del lavoratore.

Art. 20 MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento danni, applicate a norma dell'art. 99 del CCNL 20.05.2004 è devoluto a favore dell'Assistedil.

Art. 21 DELEGATO DI IMPRESA

Nelle imprese che occupino più di 5 dipendenti e nelle cui unità produttive non possono essere eletti i delegati sindacali ai sensi dell'art. 93 del CCNL 6.7.1983 e della legge 20.5.1970, n. 300, i lavoratori potranno eleggere il delegato di impresa ai sensi dell'accordo interconfederale 18.4.1966 nel rispetto delle modalità di elezione previste nel regolamento di attuazione dello stesso accordo interconfederale e con l'intervento della F.L.C. provinciale secondo i commi 1 e 2 dell'art. 1 del predetto regolamento.

Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 ore annue, per partecipare ad assemblee a

carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.

Il numero dei dipendenti dell'unità produttiva è riferito al momento in cui l'assemblea è indetta.

Le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, daranno comunicazione della riunione, a firma congiunta, al datore di lavoro con preavviso non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 22 PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI

A) Indumenti da lavoro

L'Assistedil fornirà ogni anno, in occasione dei rimborsi semestrali ad ogni lavoratore iscritto che possa far valere 600 ore lavorative effettuate nella provincia di Ancona nei dodici mesi precedenti l'erogazione, una tuta invernale e una tuta estiva addebitandone il costo della prestazione alla gestione Cassa Edile.

In caso d'infortunio sul lavoro, è necessario che l'operaio abbia prestato almeno 80 ore lavorative nei dodici mesi precedenti.

Per avere diritto alla prestazione di cui sopra, il lavoratore deve risultare attivo alla data stabilita dal comitato di gestione per la distribuzione e l'impresa in regola con i versamenti.

Con l'erogazione delle tute invernali, le parti convengono anche di erogare un paio di scarpe antinfortunistiche all'anno.

La maturazione del diritto e la distribuzione saranno effettuate con le stesse regole sopra previste per gli indumenti da lavoro.

B) Premio integrazione malattia

Visto quanto stabilito dall'art.38 del vigente CCNL, le parti, valutata positivamente la sperimentazione prevista dall'accordo provinciale del 10.09.2009, concordano che sarà erogato dalla Cassa Edile un premio lordo di euro 110,00 a tutti i lavoratori che al termine dell'esercizio finanziario del 30 settembre di ogni anno, abbiano avuto nell'anno un'assenza per malattia non superiore a sei giorni.

Il premio sarà erogato una sola volta anche in presenza di più assenze nell'anno di riferimento con durata inferiore a sei giorni

Per avere diritto al premio il lavoratore deve avere denunciato e versato alla cassa Edile di ancona un monte ore lavorative non inferiore di 1600 comprese le ore di infortunio .

Qualora la gestione Cassa Edile non sia in grado di dare la totale copertura alla prestazione di cui sopra , si autorizza ad utilizzare tutto o in parte il fondo APES.

C) Sussidio per protesi odontoiatriche - oculistiche

Protesi odontoiatriche:

all'iscritto che si sottoponga ad una protesi dentaria spetta una prestazione pari al 50% del costo sostenuto , fino ad un massimo di € 600, alle condizioni che seguono

- La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data fattura
- L'iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda, almeno 600 ore lavorative denunciate e versate
- Alla domanda deve essere allegata la fattura del dentista in originale e che identifichi puntualmente il costo della protesi dentaria in quanto dalla prestazione sono escluse le semplici cure e similari.
- La prestazione è estesa anche ai familiari (coniuge e figli fiscalmente a carico) qualora il lavoratore abbia maturato nei dodici mesi precedenti 900 ore lavorative denunciate e versate.
- Il sussidio per la prestazione è erogata al lavoratore e a un solo familiare, una sola volta l'anno.

Protesi oculistiche:

all'iscritto che acquisti una protesi oculistica (lenti ed occhiali da vista e lenti a contatto) spetta una prestazione pari al 50% del costo sostenuto, fino ad un massimo di € 150, alle condizioni che seguono:

- La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data fattura
- L'iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda, almeno 600 ore lavorative denunciate e versate
- Alla domanda deve essere allegata la fattura dell'ottico in originale e relativa prescrizione medica
- La prestazione è estesa anche ai familiari (coniuge e figli fiscalmente a carico) qualora il lavoratore abbia maturato nei dodici mesi precedenti 900 ore lavorative denunciate e versate.
- Il sussidio per la prestazione è erogata al lavoratore una sola volta l'anno.

Il sussidio per le prestazioni di cui sopra viene erogato al lavoratore una sola volta l'anno al massimo per due delle suddette prestazioni.

D) Nascita primo figlio

All'iscritto a cui nasca il primo figlio o adotta un primo figlio, spetta una prestazione di € 700 lordi alle condizioni che seguono:

- la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della nascita del figlio
- l'iscritto deve essere comunque presente in Cassa Edile al momento della presentazione della domanda
- l'iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda, almeno 1000 ore denunciate e versate
- alla domanda deve essere allegata copia del certificato di nascita e dello stato di famiglia

Il tetto massimo di spesa previsto per l'art 22, per le prestazioni di cui alla lettera B,C,D, viene **elevato a 100.000 euro.**

Qualora la gestione Cassa Edile non sia in grado di dare la totale copertura alle prestazioni di cui sopra, si autorizza ad utilizzare tutto o in parte il fondo APES.

Al lavoratore avente diritto verrà effettuata una prima erogazione pari al 70% del totale rimborsabile entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, la

seconda al termine dell'esercizio in relazione alla copertura del tetto massimo previsto.

Preso atto delle gravissime difficoltà del settore delle costruzioni nonché dei lavoratori dipendenti delle imprese della Provincia di Ancona, le modifiche apportate all'art. 22 e le condizioni di cui sopra si intendono temporanee e quindi si intendono pienamente efficaci dalla data di sottoscrizione del presente verbale e fino al 30/09/2014. Dopo tale data, qualora tali condizioni non dovessero essere prorogate dalle parti sociali con accordo specifico, verranno ripristinate solo le prestazioni originariamente concordate dall'art.22 del CCPL 17 aprile 2007.

E) Integrazione salariale per gli apprendisti

Agli Apprendisti occupati presso un'impresa iscritta alla Cassa Edile di Ancona viene riconosciuta, in caso di sospensione del lavoro per eventi meteorologici per i quali l'INPS abbia corrisposto la Cassa Integrazione Guadagni agli operai occupati nello stesso cantiere dalla stessa ditta, una integrazione salariale per tutte le ore riconosciute dall'INPS agli altri lavoratori occupati nello stesso cantiere.

Per ottenere l'integrazione l'apprendista deve:

1. al momento della sospensione del lavoro, per le ragioni di cui sopra, risultare alle dipendenze di una ditta iscritta alla Assistedil;
2. essere iscritto alla Cassa Edile da almeno 6 mesi;
3. avere "Accantonamenti" presso la Cassa Edile nei quattro mesi precedenti il periodo di sospensione per il quale si chiede l'integrazione, almeno 400 ore di contributi versati per lavoro realmente prestato;
4. aver versato 400 ore di contributi versati per lavoro realmente prestato dopo il periodo di sospensione.
5. Le ore di infortunio si considerano lavorative ai fini di cui ai punti 3-4

L'integrazione salariale oraria sarà pari al 60 % della retribuzione oraria prevista per l'apprendista per tutte le ore di integrazione riconosciute dall'INPS agli operai che lavorano nello stesso cantiere.

La retribuzione oraria rimborsata non deve superare il tetto massimo previsto dalla normativa INPS in materia /173 ,

La ditta quando nella "Denuncia dei Lavoratori Occupati" indica ad un Apprendista ore di CIG deve inviare alla Cassa Edile Assistedil :

- copia della "Domanda di Integrazione Salariale Ordinaria Settore Edilizia" (Mod.I.G.I. 15/ed) inviata all'INPS per gli altri operai
- l'autorizzazione dell'INPS con la quale attesta il riconoscimento al pagamento della Cassa Integrazione Guadagni per gli altri operai occupati nel cantiere

La prestazione sarà erogata direttamente al lavoratore solo dopo aver verificato che sono state denunciate e pagate, per conto dell'apprendista, le 400 ore dopo il periodo di sospensione che ha dato origine alla domanda di integrazione.

Le parti si impegnano a costituire una commissione tecnica paritetica con il compito di rivisitare le prestazioni extracontrattuali ed elaborare proposte, compatibili con le risorse disponibili e con le indicazioni nazionali, finalizzate all'adeguamento delle stesse alle esigenze dei lavoratori iscritti.

Art. 23 APPRENDISTATO

Al Comitato di Gestione dell'Assitedil è demandato il compito di studiare la possibilità di organizzare adeguati corsi di formazione per il personale apprendista dipendente dalle imprese e formulare quindi alle parti stipulanti il presente accordo concrete proposte, nel rispetto della normativa di legge e di CCNL.

In sede di esame delle suddette proposte, verranno stabilite la modalità esecutive e la durata dei corsi medesimi.

Rimane comunque fin d'ora stabilita la possibilità per l'apprendista di età superiore agli anni 18, che abbia frequentato con profitto uno degli eventuali corsi suddetti, di sottoporsi alla prova del "capolavoro" presso la Scuola Edile di cui alla legge 19.1.1955 n. 25 con sei mesi di anticipo rispetto alla durata normale dell'apprendistato stabilita dalle vigenti disposizioni di legge e di CCNL.

In attuazione dell'art. 16 della Legge 196/97, si conviene che le 120 ore di formazione per il personale apprendista delle imprese edili della provincia di Ancona saranno effettuate presso la Scuola Edile dell'Assitedil.

Art. 24 APPALTI

In attesa di una eventuale nuova normativa a livello nazionale in ordine alla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, le parti richiamano integralmente quanto previsto dall'art. 14 del CCNL.

Le parti stabiliscono di adoperarsi affinché, nell'esecuzione dei lavori, le imprese applichino integralmente tutte le norme contenute nel CCNL e nell'Accordo Integrativo Provinciale di categoria.

A tale proposito si allega al presente Accordo lo schema di lettere tipo che le imprese utilizzeranno per la comunicazione agli Enti richiamati dal vigente CCNL dell'avvenuto appalto o subappalto.

Le parti, inoltre, si danno atto che le imprese sono in ogni caso corresponsabili nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle eventuali imprese appaltatrici e subappaltatrici, dell'osservanza delle norme dei contratti collettivi secondo le condizioni dalle stesse poste.

Si afferma che la Organizzazione territoriale dei datori di lavoro è disponibile ad esaminare, ogni qualvolta necessario, con le contraenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le varie questioni emergenti in relazione all'applicazione della normativa da ultimo richiamata.

Art. 25 INFORMAZIONI

Con periodicità semestrale, su richiesta dei sindacati territoriali dei lavoratori, aderenti alle Associazioni Nazionali stipulanti, le Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro aderenti all'ANCE, si incontreranno con i predetti sindacati dei lavoratori per esaminare congiuntamente la situazione del settore.

Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro, forniranno informazioni globali per la circoscrizione di competenza, sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione nel settore, sulle iniziative consortili, sulla struttura dell'occupazione, sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale, nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.

Fermo restando quant'altro previsto in materia dal CCNL 20.05.2004, nel corso degli incontri ci si avvarrà anche dei dati acquisiti tramite la Cassa Edile, la Scuola Edile ed il CTP.

Le informazioni potranno avere anche carattere specifico in presenza di opere ritenute di comune accordo di dimensioni rilevanti e di caratteristiche particolari.

Art. 26 QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

A decorrere dal 1° ottobre 2003, il contributo provinciale della quota di adesione contrattuale passerà dall'attuale 0,35% al 0,48% da calcolarsi nei modi stabiliti dall'art. 37 del CCNL 20.05.2004.

La quota nazionale di adesione contrattuale deve essere versata alle Associazioni Nazionali nella misura prevista dall'art. 37 lett. c) del CCNL 20.05.2004 (e successive modifiche) e ripartita con i criteri e secondo le modalità di cui ai successivi commi del predetto articolo 37 lett. c).

Le quote territoriali di adesione contrattuale si calcolano sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del vigente CCNL.

ART. 27 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Le parti, visto quanto stabilito dal CCNL in materia di politiche del lavoro nel settore delle costruzioni, riaffermano la necessità di costituire presso la Cassa Edile, lo sportello unico di regolarità contributiva, capace di rilasciare una documentazione unica di regolarità.

Per quanto sopra, le parti si impegnano attivamente, sollecitando le rispettive organizzazioni nazionali, affinché trovino piena applicazione le norme legislative dettate dal D.L. 25 settembre 2002 n. 210, concernenti la stipula di apposite convenzioni tra INPS, INAIL e Assistedil per il rilascio alle imprese affidatarie di appalti pubblici e di lavori privati di un documento unico attestante la regolarità delle stesse.

Qualora sull'argomento fossero fissate delle direttive a livello nazionale, le parti si adegueranno a tali decisioni, previo incontro di verifica a livello locale.

E' auspicio delle parti anche l'individuazione a livello nazionale di parametri minimi di congruità del costo della manodopera rispetto alle varie tipologie di appalti, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale equivalenti criteri di valutazione di correttezza retributiva.

ART. 28 POLITICHE DI ACCOGLIENZA

Le parti condividono le politiche di integrazione lavoro - accoglienza a favore dei lavoratori immigrati impegnati nei cantieri della provincia di Ancona.

Per quanto sopra si concorda di istituire un apposito tavolo per l'individuazione della fattibilità relativa allo sviluppo di iniziative legate all'istituto dell'accoglienza in particolare riferite alla ricerca dell'abitazione.

ART. 29 COSTITUZIONE DEL RLST

A titolo sperimentale, con accordo del 10.09.2009, e solo per la durata di un triennio, è istituita la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale denominato RLST.

L'attività è specificata nell'allegato 6 del ccpl.

Le parti concordano di prorogare fino al 30.09.2014 l'accordo di costituzione del RLST.

Le parti si incontreranno successivamente per la verifica del nominativo del RLST.

Art. 30 PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti riconfermano la validità di quanto previsto dall'Accordo Nazionale del 10.09.2003 e successive intese in materia e, in considerazione dell'attuazione della riforma della previdenza complementare, convengono di monitorare l'andamento delle adesioni del personale operaio alla previdenza complementare di origine contrattuale al fine di valutare la possibile adozione di forme di copertura mutualistica secondo quanto previsto nei richiamati accordi.

Art. 31 MERCATO DEL LAVORO

Le parti considerano essenziale per il consolidamento del comparto delle costruzioni attivare interventi che favoriscano la trasparenza del mercato, l'efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità e qualificazione professionale del fattore lavoro.

Ferma restando la validità del sistema di informazioni quale definito nel CCNL edilizia industriale, le parti confermano altresì di mantenere aperto un tavolo paritetico provinciale per l'analisi del mercato del lavoro, che avrà sede presso il Collegio dei Costruttori Edili della provincia di Ancona e sarà composto dalle parti firmatarie del presente accordo (tre rappresentanti della Sezione Costruttori Edili e tre rappresentanti delle Organizzazioni provinciali sindacali di settore).

Gli incontri avranno l'obiettivo di individuare le iniziative più opportune per favorire la trasparenza del mercato del lavoro ed anche il contenimento dei fenomeni di abusivismo e lavoro irregolare, tramite un sistema di collaborazione ed informazione con le stazioni appaltanti, le autorità e gli enti preposti al rilascio di concessioni edilizie e/o autorizzazioni per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura.

Art. 32 GRANDI OPERE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 113 del vigente CCNL, le parti concordano di introdurre la procedura di cui al detto articolo nelle ipotesi di opere pubbliche di grandi dimensioni individuate ai sensi dell'art. 6 della L.236/93 e di importo di aggiudicazione complessivo pari o superiore a 50 milioni di euro seppur aventi incidenza nel solo ambito provinciale.

Art. 33

DECORRENZA E DURATA

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica per il tutto il territorio della provincia di Ancona a decorrere dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno e così di seguito.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

E' noto che le imprese edili sono caratterizzate da una forte presenza di lavoratori stranieri, spesso carenti di specifica preparazione professionale e di adeguata cultura in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché privi di adeguato livello di conoscenza della lingua italiana e, in particolare, della terminologia di cantiere.

Le imprese sono quindi chiamate ad un notevole sforzo di realizzare efficaci iniziative di informazione e formazione di detti lavoratori in quanto si trovano a dover superare notevoli ostacoli culturali e linguistici, con conseguente aggravio di oneri.

Sulla base di tali considerazioni, le Rappresentanze Datoriali si sentono impegnate all'apertura di un tavolo di confronto con la Regione Marche affinché la stessa deliberi la destinazione di apposite risorse per sostenere le iniziative tese ad affrontare le problematiche legate alla presenza di lavoratori stranieri.

Le Organizzazioni Sindacali forniranno il loro sostegno a quelle richieste che potranno tradursi in benefici per le imprese e per gli stessi lavoratori immigrati e che coinvolgono gli Enti Paritetici previsti per il settore dal C.C.N.L.

Verbale di Accordo

In data 3 novembre 1995 in Ancona presso la sede dell'Assindustria

Tra

La Sezione Costruttori Edili dell'Assindustria di Ancona aderente all'ANCE rappresentata dal presidente Sig. Dario Bruni e dai vicepresidenti Ing. Giampaolo Telarucci e Angelo Cuicchi, assistita dalla Dr.ssa Patrizia Verdolini dell'Assindustria

e

la FILLEA-CGIL rappresentata da Claudio Aquili e Massimo Bellezza, la FILCA-CISL rappresentata da Massimo Giacchetti e Giovanni Focanti e la FENEAL-UIL rappresentata da Luciano Fioretti

premessi che

- con accordo sindacale del 16.4.84 è stato costituito nella provincia di Ancona il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni a norma dell'art. 32 del CCNL 6.7.1983 e dell'art. 11 del contratto integrativo provinciale;
- il Comitato ha in questi anni dato prova di svolgere un ruolo primario sia nella formazione di tutti gli addetti del settore delle costruzioni nel campo della prevenzione infortuni, che nella vigilanza e assistenza diretta nei luoghi di lavoro;
- al finanziamento del C.P.T. si provvede tramite un apposito contributo erogato dalla Assistedil come previsto nell'art. 11 del contratto integrativo che le parti riconfermano;
- in conformità dell'accordo interconfederale sottoscritto il 26.6.95 tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL, il CCNL 5.7.95 per il settore delle costruzioni ha demandato al C.P.T. il compito di dare applicazione a quanto previsto dall'art. 20 d. Lgs. 19.9.94 n. 626

**per tutto quanto sopra premesso
si è convenuto quanto segue:**

1. in conformità a quanto previsto dall'allegato quindici al CCNL 5.7.95, si prende atto che il Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni di Ancona assume la funzione prevista dall'art. 20 d. Lgs. 626/94 di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione, e formazione in materia di sicurezza.
2. Alla formazione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 626/94 del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori di imprese della provincia di ancona iscritte alla Cassa Edile provvederà durante l'orario di lavoro il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni di Ancona, mediante programmi di 20 ore per il rappresentante della sicurezza e di 9 ore per i singoli lavoratori, come previsto nell'allegato 16 del CCNL 5.7.95

3. Per le imprese di cui sopra che intendono avvalersi di tale facoltà, la formazione sarà completamente gratuita.
4. Il C.P.T. continuerà inoltre a svolgere attività di formazione, al di fuori dell'orario di lavoro, per tutti i lavoratori, nell'ambito di incontri zonali con le imprese, proseguendo l'esperienza già avviata negli ultimi anni.
5. Il nominativo dei rappresentanti per la sicurezza, eletti in base a quanto previsto dal CCNL e alle disposizioni di legge, e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi dovrà essere comunicato dalle aziende, per il tramite dell'Associazione di categoria, al C.P.T. che ne terrà un apposito elenco.
6. In base a quanto previsto dall'art. 6 punto b) dello schema nazionale di regolamento del C.P.T. le parti convengono di demandare al Comitato Paritetico il compito di promuovere gratuitamente tutte le iniziative necessarie per assolvere al disposto dell'art. 10 comma 2 del d.lgs. 626/94 e per procedere alla formazione dei lavoratori designati responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Per la Sezione Costruttori Edili

FILLEA-CGIL

Per l'Associazione degli Industriali

FILCA-CISL

FENEAL-UIL

Schema di lettera dell'impresa appaltante (o subappaltante) alla Cassa Edile, ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale e, per conoscenza, agli Istituti di previdenza ed assistenza

Raccomandata A.R.

- Alla Cassa Edile di _____
- Ai dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale
- e, p. c. - All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
- All'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie (INAM) Sede di _____
- All'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) Sede di _____

Oggetto: CCNL 6 luglio 1983 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini
- Appalto e subappalto -

La sottoscritta impresa (1) _____ agli effetti della "disciplina dell'impegno di mano d'opera negli appalti e subappalti" contenuta nel contratto collettivo nazionale 6 luglio 1983 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato l'esecuzione di lavori per il cantiere di _____ all'impresa (2)

Per la Cassa Edile ed i dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale, a norma del citato contratto nazionale, si trasmette in allegato la dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice.

Timbro e Firma

n. 1 allegato per la Cassa Edile

- (1) - Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante.
- (2) - Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

Dichiarazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice

La sottoscritta impresa (1) _____ dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data _____ ha assunto l'esecuzione, per conto dell'impresa (2) _____ dei lavori di _____ nel cantiere di _____

La sottoscritta impresa s'impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale 6 luglio 1983 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa Edile medesima.

La sottoscritta impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

_____, addì

Timbro e Firma

(1) - Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

(2) - Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante.

Regolamento per il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro della Provincia di Ancona

Art. 1

L'organizzazione e l'attività del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, costituito a norma dell'art. 33 del CCNL 15 aprile 1976 e dall'art. 11 del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Ancona, sono disciplinate come segue.

Art. 2

Il Comitato è composto di 6 membri designati pariteticamente: n. 3 dalla Sezione dei Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali di Ancona; n. 3 dalla F.L.C. provinciale di Ancona, in misura paritetica tra loro.

La Sezione dei Costruttori Edili della Provincia di Ancona e le Organizzazioni Sindacali suddette designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in egual numero, membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi, eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.

I membri del Comitato durano in carica per la durata del vigente CCPL e possono essere riconfermati.

E' però data facoltà alle Organizzazioni designate di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Comitato che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.

I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutte le a cariche sono gratuite.

Art. 3

La Sezione Costruttori Edili della Provincia di Ancona designata in uno dei tre membri del Comitato Paritetico di parte imprenditoriale, il presidente del Comitato stesso, mentre le OO.SS. nominano in uno dei tre componenti del Comitato di parte sindacale, un Vice Presidente.

Art. 4

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente.

Ai componenti del Comitato di Presidenza si applicano le disposizioni dell'art. 2, 3 - 4 - 5 - 6 e 7 comma.

Art. 5

Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato stesso, o dal Presidente.

Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Comitato è fatta a cura del Presidente, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione; ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo avviso telefonico.

Art. 6

Per la validità delle riunioni il Comitato Paritetico e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato.

Delle adunanze si redige verbale da sottoscrivere dal Presidente del Comitato e dal Vice Presidente, in assenza, da un membro di ciascuna parte.

Art. 7

Per il servizio di Segreteria e per gli adempimenti organizzativi, inerenti l'attività del Comitato, provvede la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona.

Art. 8

In base a quanto previsto dall'art. 33 del CCNL 22 luglio 1979, al finanziamento del Comitato si provvede mediante il contributo di cui all'art. 43 del CCNL stesso.

L'Assistedil di Ancona, stanzierà ogni anno al Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l'importo deliberato dal Comitato di gestione.

L'Assistedil provvederà ad effettuare i pagamenti che il Comitato richiederà di volta in volta per iscritto.

Qualsiasi richiesta di pagamento, o di future spese deliberate, inoltrata all'Assistedil nei limiti delle disponibilità finanziarie, deve essere controfirmata da almeno un rappresentante per parte.

Alla fine di ogni anno il Comitato provvederà a compilare la successiva approvazione di un rendiconto economico attestante l'andamento dell'esercizio finanziario.

Art. 9

Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro ed in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.

A tal fine il Comitato:

- a) si avvale della collaborazione degli organi pubblici territoriali competenti in materia e degli Enti e/o istituti specializzati;
- b) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
 - alla diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda antinfortunistica;

- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
 - all'introduzione ed allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
- c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle organizzazioni rappresentante nel Comitato, dai rappresentanti sindacali di cui all'art. 19 della legge 20.5.1970, n. 300, dai lavoratori e dai datori di lavoro;
- d) esercita, con le procedure di cui all'art. 10, una attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati scelti di comune accordo dalle Associazioni territoriali stipulanti.

Art. 10

L'attività di vigilanza e consulenza di cui all'art. 9 - lett. d), è disciplinata come segue.

La Segreteria sottopone all'esame del Comitato di Presidenza le segnalazioni provenienti da soggetti indicati alla lettera c) dell'art. 9, relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia.

Il Comitato di Presidenza, ove dalle segnalazioni emergono fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia data integrale o corretta attuazione alle norme di legge contrattuali e vigenti, dispone l'effettuazione di una visita, da parte dei tecnici messi a disposizione del Comitato medesimo, nel cantiere e nello stabilimento oggetto della segnalazione.

Il tecnico ha il compito di fornire chiarimenti e consigli ai rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, nonché di impartire immediatamente, di regola per iscritto, le istruzioni ritenute più opportune e di riferire successivamente al Comitato di Presidenza il proprio giudizio sull'esito della visita.

I giudizi sono i seguenti:

Molto pericoloso - Totale o parziale mancanza o inefficacia di ponteggi, parapetti, protezione verso il vuoto, protezione delle aperture nelle solette, protezioni delle scale in muratura, andatoie e passerelle, impianti elettrici, impianti di messa a terra.

Pericoloso - Cantiere che presenta in parte le infrazioni del cantiere molto pericoloso.

Insufficiente - Cantiere che presenta una minima parte di infrazioni.

Sufficiente - Cantiere con lievi infrazioni alle norme antinfortunistiche.

Buono - Cantiere con discrete condizioni antinfortunistiche.

Il Comitato di Presidenza può inoltre disporre di propria iniziativa l'effettuazione delle visite. Sarà riferito al Comitato di Presidenza, che ne darà comunicazione al Comitato Paritetico, l'esito delle visite eventualmente effettuate dal tecnico di propria iniziativa.

Sulla base della relazione del tecnico che ha eseguito la visita, il Presidente, provvede ad inviare ai titolari o ai legali rappresentanti delle imprese alle quali fanno capo i cantieri o gli stabilimenti visitati, una lettera dalla quale risulti l'elenco delle principali norme concernenti la sicurezza, l'igiene o l'ambiente di lavoro in tutto o in parte non correttamente applicate, precisando nel contempo le misure che debbono essere adottate per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati e fissato a tal uopo un termine di 3 settimane.

Scaduti i termini di cui al comma precedente viene effettuata automaticamente una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Ove dalla seconda visita risulti che l'inadempienza permane, il Presidente convoca il Comitato per assumere le iniziative ritenute opportune.

Nella riunione di cui sopra, il Presidente illustrerà ai componenti le relazioni del tecnico, lasciando in forma anonima il nominativo dell'azienda interessata.

Le procedure di cui sopra non esonerano, ovviamente, le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Art. 11

I membri del Comitato e ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Comitato medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.

Art. 12

Il Comitato provvede a definire i programmi per il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall'art. 9

In caso di disaccordo, ciascuna delle Organizzazioni sottoscritte può deferire la questione alle Associazioni Territoriali firmatarie del CCPL, per l'adozione di direttive o la formulazione di suggerimenti.

Art. 13

Il presente Regolamento potrà essere modificato tramite accordo tra le parti su istanza di una delle stesse.

Qualsiasi controversia inerente all'applicazione del presente Regolamento è differita all'esame delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL 6 luglio 1983.

In caso di mancato accordo tra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali che decidono in via definitiva.

Ancona, 16.5.1984

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'A.N.C.E.

VERBALE DI ACCORDO

Ad Ancona il giorno 10/09/2009 presso la sede del Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona

Tra

Il Collegio dei Costruttori della Provincia di Ancona aderente all'ANCE, rappresentato dal Presidente Paolo Alessandrini e dai Sigg. Leonardo Bianchelli, Dario Bruni, Massimo Marra, Annalisa Canuti, con l'assistenza del direttore del collegio Luigi Giorgino

E

la FILLEA-CGIL Provinciale rappresentata dai Sigg. Tommaso Bisci, Daniele Boccetti;

la FILCA-CISL Provinciale rappresentata dai Sigg. Luca Tassi, Leonardo Lenci;

la FENEAL-UIL Provinciale rappresentata dai Sigg. Luciano Fioretti, Christian Fioretti.

Premesso


- che l'art. 47 comma 3 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 prevede che "nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.";
- che l'art. 87 del vigente CCNL 18.06.2008 prevede che "in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.";
- che nella Provincia di Ancona è operante dal 1984 il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni;
- che con l'accordo del 03.11.1995 viene demandata al Ctp la formazione per RLS;
- che le parti hanno raggiunto il seguente accordo valido nella provincia di Ancona per tutte le imprese aderenti alla Cassa Edile di Ancona "Assistedil".

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1 – Durata RLST ,modalità di designazione e di elezione

A titolo sperimentale e solo per la durata di un triennio, è istituita la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di seguito denominato R.L.S.T.

Le parti concordano che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale, è il soggetto che rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti



presa in materia di sicurezza di ambiente di lavoro anche attraverso un'effettiva
cooperazione con i responsabili dell'impresa volta alla prevenzione dei rischi di infortunio
nei luoghi di lavoro.

Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei
lavoratori, tale designazione sarà ratificata in apposita assemblea sindacale.
Successivamente le OO.SS. invieranno il nominativo del lavoratore, tramite
comunicazione scritta, al Collegio Costruttori Edili della provincia di Ancona e al Comitato
Paritetico Territoriale che ne daranno comunicazione alle imprese.

I soggetti designati RLST sono individuati in conformità ad accertati requisiti di
professionalità inerenti la sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro e la conoscenza
delle problematiche del cantiere edile.

La durata dell'incarico è di tre anni, fermo restando le ipotesi di revoca dall'incarico o di
dimissioni.

Il RLST decade in ogni modo dall'incarico in caso di violazione di quanto previsto dal
presente accordo.

2 - Attribuzioni

Il RLST opera esclusivamente nella provincia di Ancona, con riferimento alle imprese edili
in tale zona operante ed iscritte alla cassa edile di Ancona "Assistedil", nelle quali non sia
stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il RLST esercita le attribuzioni previste dall'art. 50 del D.lgs. n. 81/2008 in particolare
dovrà:

- essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nella azienda o unità produttiva.
- essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla
evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente.
- ricevere dalle imprese, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori nei cantieri,
comunicazione della messa a disposizione del piano di sicurezza e coordinamento
di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche redatto dal coordinatore
per la progettazione.
- ricevere dalle imprese, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori nei cantieri,
della comunicazione della messa a disposizione del piano operativo di sicurezza di
cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08.
- partecipare alla riunione periodica dei rischi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e,
nei casi di necessità.

Con l'invio presso la sede degli RLST delle comunicazioni di cui ai punti precedenti, con
raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano, tutti gli adempimenti a
carico delle imprese si intendono espletati. Le comunicazioni vanno inoltrate su appositi
moduli previsti dal CTP e approvati dalle parti.

L'attività di conoscenza, consultazione e di formulazione dei pareri sopra richiamati, può
essere svolta presso la sede della azienda o unità produttiva o presso altra sede
concordata tra le parti ogni volta, ivi compresa la sede del CTP.

Nello svolgimento delle sue funzioni il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale, su sua richiesta, riceve dal datore di lavoro copia del DVR e del PSC e può
avvalersi anche del supporto tecnico del Comitato Territoriale Paritetico.

Per quanto di loro competenza, le imprese dovranno attivare i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza territoriali nei casi previsti dalla legge, direttamente, anche con

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a circled '2' below them.

l'assistenza della propria associazione datoriale, utilizzando gli appositi moduli che verranno predisposti dal Comitato Paritetico Territoriale.

3 - Accesso ai luoghi di lavoro

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriali, per lo svolgimento delle loro funzioni, ha diritto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni ai sensi del comma 1 lett. a art. 50 del D.Lgs. 81/2008. Ciò previa comunicazione preventiva alla impresa interessata.

Entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta l'impresa anche tramite il Collegio Costruttori, concorda la data per l'accesso da tenersi nei successivi 7 giorni, compatibilmente con le esigenze organizzative / produttive.

Nel corso dell'accesso in azienda, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha il diritto, per l'espletamento delle proprie funzioni, di prendere visione del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni.

Il termine di preavviso non opera in caso d'infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

Tutti i casi di mancato accesso in azienda saranno riportati nella relazione mensile dell'attività svolta del RLST da consegnare al CTP territoriale. Le parti convengono espressamente che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, durante il mandato triennale, non può svolgere alcuna attività di natura sindacale. Inoltre, il RLST è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita di cantiere.

4 - Composizione delle controversie

Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa che non è componibile tra le parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi altra azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale.

Il CPT provvederà a formulare le opportune segnalazioni alle parti sociali.

5 - Formazione

All'inizio dell'incarico il RLST frequenta un corso di formazione di 64 ore in materia di sicurezza e di salute.

Il corso di formazione dovrà tener conto in particolar modo delle funzioni che il RLST dovrà svolgere in relazione alle dimensioni ed alla tipologia delle imprese ed aver riguardo alle modalità di esercizio del suo incarico secondo le norme di legge e contrattuali.

L'erogazione della formazione al RLST è affidata al Comitato Paritetico Territoriale/scuola edile

Per i contenuti dei programmi formativi, il Comitato Paritetico Territoriale potrà far riferimento ad eventuali elaborati predisposti dal CNCTP o dal Formedil.

6- Finanziamento sistema del RLST


I costi per l'espletamento dell'attività del RLST saranno sostenute dal CPT territoriale durante la fase sperimentale triennale, in attesa che le parti sociali costituiscano uno specifico "fondo mutualizzato". Al consiglio d'amministrazione del CPT è demandato il compito di verifica dell'andamento delle spese, della documentazione e di quanto altro inerente la gestione.


Gli uffici del CPT saranno a disposizione per l'attività del RLST.


7) Allegati


Le parti convengono che gli Allegati previsti dal presente accordo devono essere concordati entro tre mesi dalla firma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Collegio Costruttori Provincia di Ancona


Per la FILLEA-CGIL Provinciale


Per la FILCA-CISL Provinciale


Per la FENEAL-UIL Provinciale


(allegato 1)

ADESIONE AL SERVIZIO DEGLI R.L.S.T.

RACCOMANDATA A/R

Spett.le
R.L.S.T.
Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza Territoriale
c/o CPT di Ancona
Via Filonzi, 9 60131 (AN)

OGGETTO: R.L.S.T. – Comunicazione di adesione al servizio

I lavoratori della ditta partita I.V.A.

con sede in..... Via/Piazza.....tel

riunitisi in assemblea ilhanno deliberato di

AVVALERSI

del servizio di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Ambito Territoriale (RLST),
nello svolgimento delle attività previste dal ruolo, avrà accesso alla documentazione ed ai luoghi
di lavoro al fine di partecipare al miglioramento della sicurezza a tutti i livelli.

Timbro e Firma della ditta

Data.....

MODELLO DI RICHIESTA CONSULTAZIONE RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)

(allegato 2)

RACCOMANDATA A/R

Spett.le
RLST
c/o CPT di Ancona
Via Filonzi, 9 60131 (AN)

Il sottoscritto nella qualità di
dell'impresa/unità produttiva con sede in
via **chiede la consultazione** del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza Territoriale per sede aziendale, cantiere, unità produttiva, siti in
..... via.....

- in ordine alla valutazione e individuazione dei rischi
- sulla programmazione, realizzazione e verifica prevenzione
- in ordine alla valutazione del piano di sicurezza
- sulla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- sulla designazione degli addetti:
 - al servizio di prevenzione e protezione
 - al pronto soccorso
 - all' antincendio
 - alla evacuazione dei lavoratori
 - in merito alla organizzazione della formazione
 - altro.....

Per le verifiche opportune e la presa visione della documentazione si propone il giorno presso:

- sede azienda sede CPT cantiere Associazione

Telefonare al 071/2905135-2855029 per conferma

Timbro e Firma

Data.....

INDICE

Parti contraenti	pag. 2
Premessa	pag. 2
Art. 1 - Enti paritetici	pag. 3
Art. 2 - Igiene, ambiente e sicurezza su lavoro	pag. 3
Art. 3 - Osservatorio territoriale sul settore delle costruzioni	pag. 3
Art. 4 - Orario di lavoro	pag. 4
Art. 5 - Cassa integrazione Guadagni	pag. 4
Art. 6 - Elemento economico territoriale	pag. 5
Art. 7 - EVR Elemento variabile della retribuzione	pag. 6
Art. 8 - Lavori Marittimi	pag. 7
Art. 9 - Mensa e indennità sostitutiva	pag. 8
Art. 10 - Indennità di trasporto	pag. 8
Art. 11 - Ferie	pag. 9
Art. 12 - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui	pag. 9
Art. 13 - Trasferita	pag. 10
Art. 14 - Anzianità professionale edile	pag. 10
Art. 15 - Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro	pag. 10
Art. 16 - Attrezzi di lavoro	pag. 11
Art. 17 - Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli (art. 31 CCNL 19.01.2000)	pag. 12
Art. 18 - Scuola Edile e formazione professionale	pag. 12
Art. 19 - Contributo Gestione Cassa Edile	pag. 13
Art. 20 - Multe e trattenute	pag. 13
Art. 21 - Delegato di impresa	pag. 13
Art. 22 - Prestazioni extracontrattuali	pag. 14
Art. 23 - Apprendistato	pag. 17
Art. 24 - Appalti	pag. 17
Art. 25 - Informazioni	pag. 17
Art. 26 - Quote di adesione contrattuale	pag. 18
Art. 27 - Documento unico di regolarità contributiva	pag. 18
Art. 28 - Politiche di accoglienza	pag. 18
Art. 29 - Costituzione del RLST	pag. 19
Art. 30 - Previdenza Complementare	pag. 19
Art. 31 - Mercato del lavoro	pag. 19
Art. 32 - Grandi opere	pag. 19
Art. 33 - Decorrenza e durata	pag. 20
All. 1 - Dichiarazione congiunta	pag. 21
All. 2 - Accordo 3.11.95 sul D.Lgs. 626/94	pag. 22
All. 3 - Schema di lettera - appalti	pag. 24
All. 4 - Dichiarazione dell'impresa	pag. 25
All. 5 - Regolamento per il Comitato Paritetico Territoriale	pag. 26
All. 6 - Costituzione del RLST	pag. 30